



Il Ministro della cultura

Riparto di quota parte del fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive modificazioni, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*";

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*";

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, l'articolo 89;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*";

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*";



Il Ministro della cultura

- VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazione dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*”;
- VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante “*Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena*”;
- VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*”;
- VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*”;
- VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”;
- VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*”;
- VISTO il decreto ministeriale 12 novembre 2020, recante “*Riparto di quota parte del Fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per il sostegno degli scritturati per spettacoli di musica, danza e circo*”;
- VISTO il decreto ministeriale 12 novembre 2020, recante “*Riparto di quota parte del Fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per il sostegno degli scritturati per spettacoli teatrali*”;
- TENUTO CONTO della contrattazione collettiva nazionale relativa ad attori, cantanti, danzatori, professori d'orchestra, artisti del coro, artisti circensi, altri artisti e maestranze iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- RILEVATO che la ripresa delle attività di spettacolo dal vivo e della programmazione di teatri e sale da concerto non è ancora completa e, conseguentemente, parte dei lavoratori del settore risultano a tutt'oggi non occupati a un livello paragonabile a quello del periodo precedente l'emergenza sanitaria da Covid-19;
- RITENUTO pertanto necessario prevedere una ulteriore misura di sostegno per attori, cantanti, danzatori, professori d'orchestra, artisti del coro, artisti circensi, altri artisti e maestranze iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dal vivo, in considerazione delle ricadute negative dovute alla sospensione, all'annullamento o alla



Il Ministro della cultura

cancellazione di spettacoli dal vivo aperti al pubblico e tenuto conto della fase di ripresa ancora parziale delle programmazioni;

DECRETA

Articolo 1

(Riparto di quota parte del fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)

1. Una quota pari a euro 90.000.000 per l'anno 2021 del fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è destinata al sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo quali attori, cantanti, danzatori, professori d'orchestra, artisti del coro, artisti circensi, altri artisti e maestranze iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

2. Sono ammessi al contributo di cui al presente decreto i soggetti di cui al comma 1, residenti in Italia, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere un reddito riferito all'anno 2019 fino a un massimo di 50.000 euro;
- b) avere, negli anni 2018 e 2019, un numero medio di giornate lavorative, come risultanti da versamenti contributivi Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, pari ad almeno 7;
- c) avere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 ottobre 2021, un numero di giornate lavorative, come risultanti da versamenti contributivi al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, inferiore per almeno il 30 per cento rispetto alla media delle giornate lavorative effettuate nel periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre negli anni 2018 e 2019.

Articolo 2

(Presentazione delle domande di contributo e erogazione dei contributi)

1. Entro 10 giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, la Direzione generale Spettacolo pubblica un apposito avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.

2. Per l'attuazione del presente decreto la Direzione generale Spettacolo può avvalersi di istituti o enti della pubblica amministrazione, secondo apposite convenzioni che definiscono le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo e per l'istruttoria delle stesse, le modalità di assegnazione dei contributi e di pubblicazione dei soggetti beneficiari, le verifiche e i controlli, nonché i meccanismi di recupero per eventuali



Il Ministro della cultura

revoche e la modalità del trasferimento delle risorse all'istituto o all'ente incaricato ed ogni altra disposizione o compito utile alla attuazione del presente decreto e all'erogazione dei contributi.

3. I soggetti interessati presentano domanda di contributo al Ministero ovvero all'istituto o all'ente individuato dalla Direzione generale Spettacolo ai sensi del comma 2, in via telematica, entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, secondo le indicazioni contenute nel medesimo avviso. Nella domanda, i soggetti interessati riportano, con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1;
- b) le giornate lavorative effettuate per la realizzazione di spettacoli dal vivo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 ottobre 2021, come risultanti dai relativi versamenti contributivi al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- c) le giornate lavorative effettuate per la realizzazione di spettacoli dal vivo nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 ottobre nel 2018 e nel 2019, come risultanti dai relativi versamenti contributivi Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e il valore medio risultante.

4. Le risorse di cui all'articolo 1, comma, 1, sono ripartite, fino a un massimo di 4.000 euro per beneficiario, tra tutti i richiedenti ammessi al contributo per un ammontare pari al compenso minimo contrattuale riconosciuto per un numero di giornate lavorative corrispondente all'80 per cento del numero di giornate risultante dalla differenza tra le giornate lavorative effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 ottobre 2021, di cui al comma 2, lettera b), e la media delle giornate lavorative effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 ottobre negli anni 2018 e 2019, di cui al comma 2, lettera c). Il numero derivante dall'applicazione della percentuale di cui al precedente periodo è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

5. Nel caso in cui il totale teorico dei contributi, calcolati secondo le modalità di cui al comma 3, fosse superiore alla disponibilità delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, la Direzione generale Spettacolo ovvero l'istituto o l'ente individuato dalla Direzione generale Spettacolo ai sensi del comma 2 provvede al ricalcolo proporzionale del contributo per ciascun beneficiario.

Articolo 3

(Revoca del contributo e controlli)

1. Nel caso in cui la documentazione o i dati forniti all'atto di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 contengano elementi non veritieri, è disposta la revoca del contributo assegnato, secondo le modalità indicate nell'avviso di cui al medesimo articolo 2 predisposto dalla Direzione generale Spettacolo, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine l'Amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.



Il Ministro della cultura

Articolo 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono trasferite sul pertinente capitolo di bilancio nell'ambito del centro di responsabilità 8 – Direzione generale Spettacolo dello stato di previsione del Ministero della cultura. La Direzione generale Spettacolo eventualmente provvede a trasferire all'ente o istituto, individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per l'erogazione dei contributi.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 2 novembre 2021

IL MINISTRO